



**PATTO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO
 PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI MATERIALI E
 IMMATERIALI DI ROMA CAPITALE, APPROVATO CON D.A.C. N. 102 DEL 23
 MAGGIO 2023 **Area verde sita in Viale dell'Oceano Atlantico e denominata Parco
 Giovanni Agnelli e ricadente nel Municipio Roma 9.****

Patto di Collaborazione per l'area verde sita in Viale dell'Oceano Atlantico e denominata Parco Giovanni Agnelli e ricadente nel Municipio Roma 9, da parte del Comitato Verde Ferratella ODV. Pubblicata sul portale di Roma Capitale all'indirizzo: <https://www.comune.roma.it/web/it/patti-in-arrivo.page>

Il giorno 6 del mese di Agosto dell'anno 2025, da una parte:

Roma Capitale, C.F. n. 02438750586, nella persona dell'Ing. Marina Mantella, nata a Roma il 03 ottobre 1966, domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, giusta Ordinanza del Sindaco n. 74 del 28 giugno 2023, in forza dei poteri che gli derivano dal D. Lgs. 165/2001 ai sensi dell'art. 30, comma 2 sexies, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale.

e dall'altra

Il Comitato Verde Ferratella ODV nella persona del Sig. Nicola Ussia nato a Guardavalle (CZ) il 22.09.1951 C.F. SSUNCL51P22E239L che interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica che ricopre in Via Elio Vittorini, 103 00144 Roma, in prosieguo indicato come **proponente**.

PREMESSO CHE

l'articolo 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere ai cittadini, singoli o associati, la legittimazione ad intraprendere autonome iniziative per il perseguitamento di finalità di interesse generale, affida alle entità territoriali di cui la Repubblica si compone il compito di favorire tali iniziative;

l'articolo 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue modificazioni, stabilisce che gli enti locali, stante l'autonomia organizzativa degli enti medesimi, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate mediante l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;



ai sensi degli articoli 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione, nonché dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, i comuni sono dotati di potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

la Regione Lazio nel 2019 ha promulgato la Legge n. 10 "Promozione dell'Amministrazione

Condivisa dei Beni Comuni e la Giunta ha approvato con Deliberazione n. 365 del 15 giugno 2021 le "Linee guida per l'adozione, da parte degli enti locali, dei regolamenti per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni

l'articolo 4, comma 1 e l'articolo 31 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale prevedono che questa ispiri la propria azione al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione e che i municipi di Roma Capitale vi concorrono secondo le disposizioni dello Statuto medesimo;

con deliberazione n. 17 del 12 marzo 2021 l'Assemblea Capitolina approvava il "Regolamento Capitolino del Verde Pubblico e Privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale" operativo dal 15 maggio 2021;

con deliberazione A.C. n.102 del 23/05/2023 si è approvato il Regolamento per l'amministrazione Condivisa dei Beni Comuni materiali e immateriali di Roma Capitale;

il Patto di collaborazione è lo strumento con cui il Dipartimento Tutela Ambientale e i cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario per realizzare interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e per promuovere l'innovazione sociale attivando collaborazioni tra le diverse risorse presenti nella comunità;

il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguitamento di finalità di interesse generale.

con istanza prot. QL/63156/2024 integrazione prot. QL/21051/2025 l'odierno istante, Sig.ra Giuseppe Brancatisano in qualità di Presidente del Comitato Verde Ferratella ODV, indicato come referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione, ha presentato proposta di patto di collaborazione per l'area verde di Viale dell'Oceano Atlantico e denominata Parco Giovanni Agnelli e ricadente nel Municipio Roma 9;

che il proponente Comitato ha presentato giusta Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) acquisita agli atti con QL/2025/64348 del 15/07/2025.

la proposta è stata pubblicata sul Portale di Roma Capitale alla sezione "Beni comuni e amministrazione condivisa" link <https://www.comune.roma.it/web/it/beni-comuni.page>.

**CONSIDERATO CHE**

Il presente Patto per i contenuti e per l'area interessata rientra nei Patti di collaborazione ordinari di cui all'art. 7 del Regolamento per l'amministrazione Condivisa dei Beni Comuni materiali e immateriali di Roma Capitale;

le parti proponenti già si occupano di portare avanti attività legate alla cura del verde, eventi culturali, di aggregazione e di formazione, attività laboratoriali e sportive; in particolare il Comitato Verde Ferratella ODV opera da 8 anni sul territorio. Con le donazioni dei cittadini ha provveduto a mantenere decorosa l'area ed a sfalciare l'erba per alcuni anni, ha organizzato occasioni di incontro per la cittadinanza e corsi di botanica per i bambini in collaborazione con altri cittadini attivi di zona. Ha provveduto altresì ad arredare il parco mediante l'installazione di numerose panchine e tavoli da picnic. Si impegna a proseguire con le operazioni di pulizia e di decoro.

il Dipartimento Tutela Ambientale e i Proponenti si impegnano a:

- operare in uno spirito di collaborazione e reciproca fiducia per la migliore realizzazione delle attività;
- ispirare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza, sicurezza e legalità;
- assicurare che tutte le attività previste nel quadro del patto siano guidate da principi di uguaglianza e non discriminazione;
- ispirare le proprie attività ai principi di responsabilità, sostenibilità, proporzionalità. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- favorire la fruizione e l'utilizzo delle aree oggetto del patto garantendo che rimangano ad uso pubblico e collettivo;
- pubblicizzare attraverso i propri strumenti digitali (social, siti etc.) il patto di collaborazione e le attività che esso prevederà così da informare la cittadinanza dell'esistenza del patto e delle attività che vi si svolgeranno;

i cittadini attivi, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, per libera scelta e gratuitamente si assumono insieme con l'amministrazione la responsabilità della cura di un bene pubblico conferendogli in tal modo la qualità di "bene comune"

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO**Articolo 1 Oggetto del patto di collaborazione**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente alto.

Il Dipartimento collabora con i Proponenti per la realizzazione degli interventi e delle attività di rigenerazione, recupero, manutenzione e cura del bene oggetto del presente Patto.

Il Patto ha l'obiettivo principale di creare una comunità intorno a un bene comune. Per raggiungere questo obiettivo i proponenti metteranno in atto delle azioni di cura del bene attraverso attività materiali ed immateriali, essenzialmente la cura del parco in tutti i suoi aspetti: verde, socializzazione, sicurezza per permettere a tutta la comunità di cittadini che ne usufruisce e che partecipa alla cura del parco stesso di utilizzarlo meglio possibile e renderlo vivo e partecipato”

Per quanto concerne il sentiero, esso è inserito nell'ambito del Quartiere Ferratella sito nel IX Municipio di Roma Capitale, all'interno del parco Agnelli, ed è ubicato tra Via Elio Vittorini e Viale Oceano Atlantico.

L'oggetto del presente patto è la cura dell'area verde sita in Viale dell'Oceano Atlantico e denominata Parco Giovanni Agnelli e ricadente nel Municipio Roma 9, identificata catastalmente al Foglio 861 particelle 105 - 573/p - X6/P - 567/P - 565 - 28 - 474 - 14 - 13 - 434 - 457 - 3/P - 16/P - 577/P - 472/P - 480/P - 227 - 24 - 29 - 516 - 566 - 632 - 656 - 679 - 696, codice area n. 9.28 secondo l'elenco delle aree verdi redatto dall'Ufficio Catasto del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale nella piattaforma Greenspaces, di cui si allega stralcio planimetrico.

Articolo 2 Obiettivi e azioni di cura/rigenerazione/gestione in forma condivisa

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Amministrazione che stipula il patto ed il Proponente che ha come finalità la cura, gestione condivisa nei beni descritti al precedente articolo, per attività aventi finalità sociali e di interesse generale e collettivo, mettendoli a disposizione della cittadinanza, compatibilmente con la destinazione d'uso sua propria

La parte proponente si impegna nello specifico:

- ad effettuare la pulizia del Parco e dell'Area giochi con frequenza di due volte al mese;
- ad organizzare, come già fatto in passato, corsi e laboratori per bambini e ragazzi sulle caratteristiche botaniche del luogo;
- ad organizzare un minimo di quattro eventi all'anno ciascuno con relativa festa popolare e con la piantumazione di essenze arboree concordate con il Dipartimento Ambiente; in particolare in corrispondenza:
 - o della Festa della Donna il giorno 8 marzo,
 - o della Festa del Lavoro il Primo Maggio,
 - o della Festa dell'albero il 21 novembre,
 - o del compleanno del Comitato Verde Ferratella ODV il giorno 11 dicembre.
- a coinvolgere i cittadini del territorio nelle attività previste nel patto.



Nella proposta è compresa l'ipotesi di realizzazione di un sentiero ispirato dai dettami di sicurezza, dal risparmio energetico e dal decoro, lungo il tracciato formatosi naturalmente tra Via dell'Oceano Atlantico e Via Elio Vittorini, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli abilitativi necessari per Legge.

Articolo 3 Modalità di collaborazione

L'Amministrazione che stipula il patto ed il Proponente si impegnano ad operare: - in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza. - ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità. In particolare, le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni all'Amministrazione, perseguitando gli obiettivi indicati all'articolo 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto Regolamento.

Il Dipartimento Tutela Ambientale si impegna a:

- garantire la conoscenza più ampia possibile del patto di collaborazione attraverso i suoi canali mediatici (sito e social);
- assicurare la collaborazione degli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale;
- agevolare e semplificare le procedure in capo al Dipartimento Tutela Ambientale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi per la realizzazione delle attività previste all'interno del patto;
- esonerare le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico dall'applicazione del canone C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse;
- individuare forme di riconoscimento pubblico dell'impegno e dell'attività svolta dai cittadini attivi;

Articolo 4 Ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il proponente si impegna, per parte sua, ad utilizzare correttamente gli eventuali dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito del presente Patto, ad agire con prudenza e diligenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza utilizzando correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Dipartimento Tutela Ambientale.

Ogni attività prevista dal presente patto gode delle coperture assicurative già attivate dalle



singole organizzazioni per i loro soci o in alternativa da quelle attivabili da Roma Capitale per i Patti di collaborazione tramite l'utilizzo della Polizza Unica per il Volontariato, ad esclusione delle ETS iscritte al RUNS.

L'area conserva la propria destinazione pubblica. Il presente Patto non costituisce titolo per l'utilizzo esclusivo o privatistico dell'area.

Il Proponente si impegna a non consentire modificazioni dell'area che non siano state preventivamente concordate dai sottoscrittori.

sottoscrittori si impegnano ad organizzare con cadenza almeno semestrale degli incontri di monitoraggio degli interventi e delle attività realizzate, nel corso dei quali sarà possibile la riapertura della fase di coprogettazione al fine di concordare gli adeguamenti di cui sia emersa la necessità, saranno concordati in buona fede tra le parti. Il tavolo di monitoraggio prevedrà la partecipazione del Dipartimento Tutela Ambientale nella persona del responsabile (o di suo delegato) del presente Patto di collaborazione.

Il Dipartimento promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza, valutandone di volta in volta la necessità in relazione alla tipologia del Patto, facendo ricorso a formatori esterni preferibilmente volontari delle associazioni partecipanti al Patto.

I Proponenti si impegnano altresì a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste il contenuto del presente Patto di Collaborazione ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso contenuto.

Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, svolte dai cittadini attivi coinvolti nelle attività previste dal patto di collaborazione, non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Dipartimento, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Dipartimento ai cittadini attivi, in quanto promosse e realizzate in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale secondo il IV comma dell'articolo 118 della Costituzione

Articolo 5 Durata del Patto, cause di anticipata risoluzione e rinnovo

La durata del Patto è di anni 3 (tre) a partire dalla sua sottoscrizione. Il Patto potrà essere rinnovato alla scadenza con gli eventuali aggiornamenti derivanti dall'esperienza fatta.

Il Patto è aperto ed in qualsiasi momento esso potrà essere sottoscritto da altri Proponenti, purché esse si impegnino a rispettare gli impegni già assunti dai sottoscrittori del patto, nonché i principi che ispirano le modalità della collaborazione. L'eventuale partecipazione di altri Proponenti sarà oggetto di un incontro del tavolo di monitoraggio di cui all'articolo precedente.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del Regolamento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire su un bene oggetto di Patto di collaborazione per l'esecuzione di interventi



manutentivi urgenti ed indifferibili, atti a tutelare la pubblica incolumità, previa comunicazione ai firmatari del Patto, la cui attuazione può essere sospesa per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza e/o fruibilità dei luoghi.

L'utilizzo dei beni comuni per finalità diverse da quelle qui riportate o la realizzazione di attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto del Patto e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui al presente Patto di collaborazione o del Regolamento da cui deriva, o di ogni altro regolamento vigente in materia di gestione del patrimonio comunale costituirà causa di decadenza e/o risoluzione, previa diffida, del Patto di collaborazione.

Articolo 6 Recesso

Il Dipartimento può recedere dal patto di collaborazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con atto scritto motivato e comunicato ai Proponenti in una riunione del tavolo di monitoraggio. I Proponenti possono a loro volta recedere dal patto con atto scritto motivato e comunicato al Dipartimento in una riunione del tavolo di monitoraggio.

L'eventuale risoluzione anticipata può avvenire, previa eventuale verifica del tavolo di coprogettazione, per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate di interesse pubblico preminente o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto. Il Proponente può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta, con preavviso di tre mesi.

Articolo 7 Pubblicità

Il presente patto sottoscritto è pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione Web Beni Comuni.

Articolo 8 – Responsabilità

Il Proponente e tutti i soggetti coinvolti si impegnano ad operare in conformità alle previsioni normative e tenendo conto delle informazioni fornite dall'Amministrazione sulla base della valutazione dei rischi specifici esistenti negli ambienti oggetto degli interventi e delle misure di sicurezza, prevenzione ed emergenza da adottare per evitare incidenti di qualsiasi natura, a persone, cose o animali. Il Proponente si impegna a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione circa le modalità operative cui attenersi, al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente gli spazi e il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con l'Amministrazione, compresi eventuali dispositivi di protezione ritenuti necessari. Il Proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nelle attività il contenuto del presente patto di collaborazione ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso contenuto. Le attività di cura, riqualificazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dal Proponente e dalla cittadinanza attiva coinvolta nelle attività non comportano in alcun modo l'instaurarsi di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, ne danno vita ad un rapporto di committenza da parte dell'Amministrazione ai soggetti realizzatori in quanto promosse

e realizzate in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale secondo il IV comma dell'articolo 118 della Costituzione. Il Proponente e tutti i soggetti coinvolti rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività. L'Amministrazione è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni o incidenti che dovessero derivare dal Proponente e dai propri collaboratori nell'esercizio delle attività di cui il Proponente si sia fatto carico. Con la sottoscrizione del presente patto di collaborazione, pertanto, il Proponente assume l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi (ivi compresa l'Amministrazione) od al proprio personale partecipante (dipendente e/o volontario e/o preposto), in conseguenza di fatti imputabili al Proponente stesso e/o al proprio personale partecipante (dipendente e/o volontario e/o preposto) derivanti dall'espletamento degli interventi di cura e riqualificazione oggetto del patto. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia all'articolo 21 del Regolamento.

Articolo 9 - Assicurazioni e garanzie

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Amministrazione, dei partecipanti alle attività e dei terzi/utenti/ospiti, il Proponente dovrà dimostrare di possedere le seguenti coperture assicurative:

- a) polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCT) che preveda nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice di precisazione dedicata) l'efficacia delle garanzie prestate per i rischi derivanti dall'espletamento degli interventi di cura e riqualificazione oggetto del patto;
- b) polizza assicurativa Infortuni per la copertura del proprio personale (dipendente e/o volontario e/o preposto) contro il rischio di infortuni durante l'espletamento degli interventi di cura e riqualificazione previsti dal patto.

Limitatamente ai soggetti singoli rientranti nella c.d. "Cittadinanza attiva" - volontari abituali ovvero che in via continuativa prestano a titolo gratuito la propria attività rientrante nelle finalità del patto di collaborazione e i cui nominativi siano preventivamente forniti all'Amministrazione - le coperture assicurative di cui sopra verranno prestate dall'Amministrazione mediante apposita estensione delle proprie polizze assicurative RCT e infortuni.

Diversamente, tutti gli interessati che partecipano volontariamente alle attività inerenti al Patto, ma come "ospiti" delle varie ed eventuali iniziative organizzate dal Proponente, non avranno diritto al risarcimento degli infortuni accidentali occorsi, ferma restando l'eventuale copertura della polizza RCT dell'Amministrazione per fatti direttamente imputabili all'Amministrazione e/o ai propri dipendenti e/o preposti.

Articolo 10 - Trasparenza, misurazione, rendicontazione e valutazione

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione annuale, citata all'art. 5, illustrativa delle attività svolte, comprensiva di una eventuale rendicontazione contabile. L'Amministrazione si impegna a pubblicare nell'apposito portale l'avvenuta trasmissione



ed i relativi documenti. La rendicontazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, alle azioni, ai risultati, alle risorse disponibili e utilizzate, al grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione. Il Dipartimento Tutela Ambientale si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del Regolamento. Se a seguito dei sopralluoghi dovessero emergere eventuali lavorazioni od opere non previste dal presente patto, si darà seguito a richieste di ripristini e risarcimenti.

Articolo 11 - Forme di sostegno

Non sono corrisposti da parte dell'Amministrazione, in via diretta o indiretta, compensi o corrispettivi di qualsiasi natura per la esecuzione delle attività che costituiscono oggetto del patto. Con particolare riferimento a quanto disposto all'art. 11 del Regolamento, l'Amministrazione sostiene la realizzazione delle attività condivise e concordate attraverso: - l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività; - altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà; Si applicano le esenzioni di cui all'articolo 12 del Regolamento.

Articolo 12 Controversie

La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Patto può essere affidata ad un arbitrato composto da tre giudici eletti uno dai proponenti, uno dal Dipartimento Tutela Ambientale ed il terzo di comune accordo. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Articolo 13 - Sanzioni e rivalsa

L'inosservanza delle clausole e degli obblighi del patto prevede l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione proporzionali alla violazione, avvalendosi nei confronti del Proponente secondo quanto espresso nel Codice Civile.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Si comunica che in attuazione del Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personalini”, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, Roma Capitale, con sede in Roma, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it, riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è riportata in calce al presente Patto. Si informa, in ogni caso, che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Roma Capitale. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono 14/19 indicati nell'informativa privacy riportata in calce al presente Patto

e comunque reperibili sul sito istituzionale dell'Ente. I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Articolo 15 - Norma finale

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI MATERIALI E IMMATERIALI DI ROMA CAPITALE", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 102 del 23 maggio 2023.

per il Soggetto Proponente


Comitato Verde Ferratella ODV

Sig. Nicola Ussia

Per Roma Capitale

Il Direttore di Direzione

Ing. Marina Mantella





Scala 1:4000

GreenSpaces 9.28

Data: 31/7/2025